

---

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** N. 16-A

---

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL PRESIDENTE**

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Micheli, *presidente*, Scoccimarro, *vicepresidente*, Nasi, *segretario*, Ambrosini, Benedetti, Cairo, Camposarcuno, De Michelis, Farini, Fuschini, Grilli, La Rocca, Malagugini, Marinaro, Mastino Gesumino, Mazzei, Meda, Morelli Renato, Piccioni, Ravagnan, Reale Vito, Schiavetti e Uberti, *relatore*

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

*nella seduta del 21 aprile 1947*

---

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo  
e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

*Seduta del 14 luglio 1947*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Liste elettorali senza omissioni od errori sono il presupposto di qualsiasi elezione, antecedono ogni sistema elettorale. Il complesso delle norme che le regolano sono evidentemente di primaria assoluta importanza.

All'indomani della liberazione il compito di erigere *ex novo* le liste elettorali fu veramente notevole ed è stato assolto con generale soddisfazione, senza rilievi di qualche entità. Fu richiamato in vita il testo unico del 2 settembre 1919, e adeguato alle contingenze col fondamentale decreto ministeriale 24 ottobre 1944, completato con sei successivi decreti legislativi.

Trattasi ora, non solo di unificare le norme riassunte dalla vecchia legge del 1919 e quelle

nuove introdotte, ma di provvedere, dopo la prima compilazione, alla fissazione delle norme per la tenuta e annuale revisione delle liste e di tener conto dell'esperienza scaturita dalle consultazioni elettorali che si sono avute.

La Commissione ha inoltre unanimemente consentito nell'opportunità di dare a tutta la complessa materia dell'elettorato attivo il carattere di legge a sè stante, indipendente dal sistema elettorale, che, storicamente, si constata essere più o meno radicalmente cangiabile ad ogni consultazione elettorale politica.

Il disegno di legge mantiene il criterio adottato, forse anche per semplicità e speditezza di fronte alla gravità del problema

e alla urgenza della sua risoluzione, di liste elettorali univoche tanto per il voto politico, che per quello amministrativo.

Nella vita amministrativa, specie nel comune, il solo criterio della residenza, apparisce a taluni non esauriente. Vi possono essere interessi che rimangono senza rappresentanza. Ma, poiché il problema si porrà su scala generale solo nel 1949, esso potrà essere esaminato successivamente dal nuovo Parlamento.

Nel merito delle disposizioni poste dal disegno di legge in esame la relazione ministeriale dà chiaramente ragione delle stesse.

Alcune innovazioni sono importanti: l'indicazione nelle liste della professione o del mestiere e dei titoli di studio degli elettori (art. 4), l'iscrizione dei cittadini emigrati all'estero che ne facciano domanda (art. 11), la costituzione della Commissione elettorale comunale in seno al Consiglio comunale con rappresentanza della minoranza (art. 12), la conferma delle Commissioni mandamentali (art. 19), la revisione d'ufficio delle liste in dipendenza del movimento della popolazione, la riduzione a 800 del numero massimo di elettori per ciascuna sezione (art. 25), l'aggravamento delle sanzioni penali inerenti ai reati commessi con la formazione delle liste elettorali (artt. 44-46).

Due sono le maggiori questioni affrontate dal disegno di legge: quella dell'introduzione dello *schedario* proposto dal progetto e quella della *esclusione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto determinate cariche o svolto determinate funzioni durante il fascismo*, in merito al quale la Commissione ha creduto di dover sostanzialmente innovare le disposizioni del progetto.

Il disegno di legge, all'articolo 5, dispone la istituzione presso ogni comune dello schedario elettorale, come strumento tecnico della formazione e della revisione delle liste, schedario già istituito da alcuni comuni, che ora verrebbe generalizzato, e che da carattere embrionale diverrebbe retto da norme ben precisate ed uniformi.

Non è chi non veda il grande vantaggio intrinseco di tale strumento al fine di rendere più snello e pronto il lavoro di revisione, ma soprattutto al fine di eliminare errori, duplicati, omissioni, di rendere più spediti rintracciamenti e controlli, permettendo esso un continuo aggiornamento ed un rigoroso ordine alfabetico in ogni istante senza la diversamente necessaria compilazione di liste aggiuntive, difficoltà di correzioni senza il rifacimento e la ricopiatura dell'intera lista.

In un regime democratico, dove l'esattezza della lista elettorale è per tutti garanzia di una genuina rappresentanza, ogni contributo che possa assicurare l'eliminazione di errori, lo scoprimento di frodi, non può non essere altamente apprezzato e merita che sia fatto ogni sforzo per realizzarlo.

Alcuni membri della Commissione manifestarono qualche perplessità, non tanto per la proposta in sé, quanto per la spesa che essa comporta, valutata dalla relazione ministeriale in 500 milioni. Ma la maggioranza della Commissione, di fronte all'importanza del fine e all'efficacia dello strumento, ha aderito alla importante innovazione, tanto più che alcuni commissari hanno fatto presente il notevole risparmio di spesa che se ne avrà in seguito per le future revisioni annuali. In pochi anni sarebbe coperta la spesa di impianto e si realizzerebbe in seguito una importante economia.

Solo s'è ritenuto necessario di proporre una nuova formulazione dell'articolo, attesa l'opportunità di disciplinare con norme di carattere legislativo soltanto l'istituzione e la struttura essenziale dello schedario elettorale, rinviando, invece, alle norme regolamentari di attuazione le altre disposizioni di dettaglio, già contenute nel precedente testo dell'articolo in esame.

A tale scopo, con il penultimo comma del nuovo articolo, si prevede l'emanazione di norme esecutive mediante apposito decreto ministeriale.

L'articolo 47 delle disposizioni transitorie pone l'altra questione: quella della esclusione dall'elettorato attivo, oltretutto per un pieno godimento dei diritti civili e politici (art. 2) per particolari responsabilità politiche assunte durante il periodo fascista. La Commissione, fatta esperienza di quanto è avvenuto nella applicazione dei decreti per le sanzioni contro il fascismo, di certi provvedimenti di cancellazione dalle liste presi dai sindaci su parere di Commissioni comunali, di quanto è avvenuto in conseguenza dell'amnistia per reati politici, non ha ritenuto di continuare nella scia dei pronunciati con tutte le sperequazioni che essi hanno messo in luce, ma ha inteso sganciarsi da questa situazione sempre più aggravata, fonte di sempre minore giustizia distributiva.

Si è pertanto posto, indipendentemente da ogni giudicato, ai più alti fini di giustizia politica, per non permettere che le maggiori responsabilità sfuggano e i più miseri e meno responsabili vi soggiacciano, *una norma di carattere oggettivo* per la quale chi ha ricoperto

determinate cariche, ben nettamente precisate, assumendo in conseguenza indiscutibili responsabilità, qualunque siano le procedure seguite e le sentenze di condanna o assoluzione, non possa per un tempo determinato essere iscritto nella lista elettorale. Costui subirà così una sanzione che va considerata anche in relazione alla necessità di rispettare il pubblico sentimento di riprovazione verso quelli che, attivamente partecipando alla direzione di una politica antidemocratica, sono oggi individuati come gli autori di quella tragedia le cui conseguenze ancora oggi travagliano il Paese. Ai fini proprio di un'avviamento alla definitiva reale pacificazione, i responsabili rimangano almeno temporaneamente assenti dall'esercizio della più alta funzione dei cittadini. Si è all'uopo limitato l'elenco a quelle sole cariche dove il carattere politico e la responsabilità è fuori di alcun dubbio e per le quali alcuna giustificazione o attenuazione possa comunque essere addotta: quindi cariche centrali di governo, di parlamento, di partito, cariche periferiche nelle quali l'attiva partecipazione al regime dittatoriale è di patenza solare.

S'è detto: ma in questo modo aprite una nuova epurazione. Assolutamente no. Anzi si evitano i guai della precedente.

S'è aggiunto: ma in questa maniera vi sovrapponete a giudicati. Per nessuna guisa. In materia elettorale la Costituente fissa, indipendentemente da essi, nella sua sovranità, una nuova norma che ha altra finalità e misura e che li oltrepassa. Le cancellazioni di certe Commissioni comunali non possono vincolare il Parlamento. L'amnistia può aver tolto di mezzo il reato, ma la ragione di raggiungere ben precisate responsabilità e di sottrarre almeno per un breve periodo all'esercizio della funzione elettorale un limitato numero di capi, la cerchia dei veri capi, rimane.

Il Paese ha bisogno di norme chiare e precise, che diano senso della giustizia, dove la eventuale questione sia solo di fatto: se fu o no ricoperta una determinata carica.

Nella Commissione era stata sollevata una terza questione: quella della tessera elettorale con indubbi vantaggi per l'identificazione dell'elettore da parte del seggio elettorale, per superare i gravi inconvenienti che si sono verificati nella consegna dei certificati elettorali (in alcune città si ebbero parecchie migliaia di certificati non consegnati e numerosi elettori che non riuscirono in alcun modo ad entrarne in possesso). Il sistema è già in vigore in altri paesi e meriterà che sia studiato anche nel nostro.

Ed ora rapidamente le ragioni degli altri emendamenti proposti dalla Commissione.

All'articolo 2, a proposito dei cittadini che non sono elettori, al comma 4°, citando l'articolo 215 del Codice penale, s'è voluto evitare possibili estensioni alla norma riguardante i sottoposti a misure di sicurezza detentiva.

Al n. 7 si sono aggiunte le parole « in ogni caso » per questi motivi:

Diversi reati elencati nel n. 7 importano la interdizione perpetua dai pubblici uffici per espressa disposizione, come il peculato, la malversazione, la concussione, ecc.; altri hanno pene superiori ai 5 anni e perciò, ai sensi dell'articolo 29 del Codice penale, hanno come conseguenza la interdizione stessa, sicché i condannati in questi casi sono esclusi dal diritto di voto dal disposto del n. 5 dell'articolo 2. Siccome si vuole che i condannati per certi reati debbano essere sempre esclusi dal diritto di voto, anche nei casi più miti in cui la interdizione perpetua venga esclusa, per maggior chiarezza si è premesso alla elencazione dei reati le parole: « in ogni caso ».

La Commissione ha ritenuto poi, nella elencazione dei reati, di escludere l'ipotesi prevista dall'articolo 553, mentre ha creduto di aggiungere i condannati per incesto e per usura.

Al n. 9 ha aggiunto ai titolari dei locali di meretricio, i titolari di case da giuoco, per la evidente immoralità di una attività siffatta.

All'articolo 4 l'indicazione del titolo di studio posseduto dall'elettore s'è manifestata quanto mai opportuna per una valutazione della sua preparazione culturale ai fini di poterla eventualmente utilizzare nell'assolvimento di funzioni negli uffici elettorali.

All'articolo 9 si è creduto di fissare la facoltà, non l'obbligo, dell'elettore, che non abbia abitazione nel comune, di scegliere la sezione cui essere iscritto.

All'articolo 18, per i ricorsi davanti alla Commissione mandamentale avverso i propri provvedimenti, si è ritenuto insufficiente il termine di tre giorni ed è stato elevato a cinque.

La nuova formulazione dell'ultimo alinea del 1° comma dell'articolo 19 amplia la categoria dei funzionari che possono essere prescelti quali rappresentanti del prefetto in seno alla Commissione elettorale mandamentale del capoluogo di provincia, dato che nei grandi centri la direzione dell'ufficio elettorale provinciale è di regola affidata ad un viceprefetto. Un altro emendamento è stato proposto allo stesso articolo per permettere

che nei mandamenti dove sono costituite sezioni di pretura possano essere costituite Sottocommissioni mandamentali anche nel caso che la popolazione del mandamento non superi i 50 mila abitanti.

L'assegnazione degli elettori alle sezioni secondo l'ordine alfabetico delle liste può dare luogo ad inconvenienti anche nei comuni a popolazione agglomerata per le distanze che un elettore potrebbe dover superare per recarsi alla sede della sezione. Si è così all'articolo 27 lasciata questa facoltà alla Commissione elettorale solo per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

All'articolo 34 si è poi voluto fissare per la necessaria rapidità che le decisioni della Corte d'appello vengano immediatamente pubblicate e notificate.

Con un nuovo articolo 36 s'è ritenuto necessario regolare la divisione delle liste in caso di costituzione di nuovi comuni o di modificazione della circoscrizione comunale.

All'articolo 50 è stato aggiunto un secondo comma per render passibili di ricorso decisioni di Commissioni comunali prese senza tutte le debite garanzie e che erano rimaste senza possibilità di appello. L'ultimo comma è stato invece, per ragione di euritmia, spostato all'articolo 55.

L'articolo 53-*bis* è in rapporto alla prevista convocazione dei comizi elettorali per la primavera del 1948. Con l'anticipo di 30 giorni dei termini per la prima revisione annuale, si anticipa di altrettanto l'ultimazione dei lavori di revisione al 31 marzo 1948, lasciandosi così maggior libertà di scelta per la data delle elezioni, rendendosene possibile una anticipata indizione.

Si propone infine di sopprimere l'articolo 56 che elevava il periodo per l'entrata in vigore della legge da 15 a 30 giorni, affinché i comuni possano iniziare subito i lavori preparatori per la revisione annuale.

UBERTI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**TITOLO I.  
DELL'ELETTORATO ATTIVO**

**ART. 1.**

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano il godimento dei diritti civili e politici, abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2.

**ART. 2.**

Non sono elettori:

1°) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2°) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3°) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata finché durano gli effetti dei provvedimenti;

5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6°) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dei pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7°) i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore ed all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'articolo 528, per delitti

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO I.  
DELL'ELETTORATO ATTIVO**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) *identico;*

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive a norma dell'articolo 215 del Codice penale o a libertà vigilata finché durano gli effetti del provvedimento;

5°) *identico;*

6°) *identico;*

7°) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro

contro la integrità e la sanità della stirpe, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8º) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9º) i titolari dei locali di meretricio.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente Autorità giudiziaria.

## TITOLO II.

### DELLE LISTE ELETTORALI

#### ART. 3.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

Sono iscritti, altresì, coloro i quali compiano il 21º anno di età entro il 30 aprile del-

la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'articolo 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per i per giochi d'azzardo; per le contravvenzioni previste dal Titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8º) *identico*;

9º) i titolari dei locali di meretricio e i titolari di case da giuoco.

*Identico.*

## TITOLO II.

### DELLE LISTE ELETTORALI

#### ART. 3.

*Identico.*

l'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 4.

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare ed indicano per ogni elettore:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) la paternità;

c) il luogo e la data di nascita;

d) la professione;

e) l'abitazione o, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a' termini dell'articolo 10, il comune di residenza.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto degli articoli 24 e 49, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione annuale, alla quale si procede in conformità delle disposizioni del presente titolo.

ART. 5.

Presso ogni comune è istituito lo schedario elettorale. Esso è costituito di una parte generale, comprendente le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, e di due sezioni speciali comprendenti rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti. Lo schedario è tenuto in ordine alfabetico.

Nella prima sezione vengono raccolte, prelevandole dalla parte generale dello schedario, le schede degli elettori:

a) che sono deceduti;

b) che hanno perduto la cittadinanza italiana;

c) che hanno perduto il diritto elettorale attivo per essersi venuti a trovare in taluna delle condizioni previste dall'articolo 2;

d) che hanno trasferito altrove la propria residenza con l'osservanza delle disposizioni relative alla tenuta del registro di popolazione, senza produrre domanda per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza;

e) che, senza trasferire la residenza, hanno richiesto l'iscrizione nelle liste eletto-

ART. 4.

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

c-bis) il titolo di studio;

d) la professione o il mestiere;

e) *identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 5.

Presso ogni comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'articolo 24. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stam-pigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima

rali di altro comune, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

Nella seconda sezione vengono inserite le nuove schede:

a) di coloro che sono stati iscritti nel registro della popolazione stabile del comune e non hanno proposto domanda per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza, ai sensi del primo comma dell'articolo 10;

b) dei cittadini residenti nel comune che compiono il 21° anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione delle liste;

c) di coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana;

d) di coloro nei confronti dei quali sono cessate le cause di perdita temporanea dell'elettorato attivo;

e) di coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dalle liste elettorali, pure avendo titolo per esservi iscritti;

f) di coloro che, pur non avendo la residenza nel comune, chiedono l'iscrizione nelle liste di esso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

Le sezioni speciali dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'articolo 24. Esse devono essere tenute continuamente aggiornate sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Ultimate le operazioni relative alla revisione annuale delle liste ed alle variazioni periodiche, il segretario comunale:

a) elimina dalla prima sezione dello schedario le schede degli elettori che sono stati cancellati dalle liste;

b) inserisce nella parte generale dello schedario, togliendole dalla seconda sezione, le schede degli elettori che sono stati iscritti nelle liste.

Le schede eliminate, previa stampigliatura, devono essere conservate, a parte, nell'archivio comunale per un periodo di 5 anni.

La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

ART. 6.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorte dello schedario

quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

ART. 6.

*Identico.*



elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3.

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

ART. 7.

Entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell'elenco di cui al medesimo articolo, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo ufficio del casellario giudiziale.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

L'ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'articolo 609 del Codice di procedura penale.

ART. 8.

Entro il mese di novembre l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette alla segreteria del comune l'elenco dei cittadini italiani che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonché l'elenco dei titolari dei locali di meretricio.

Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 9.

Il primo novembre il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, la professione e l'abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, deve indicare altresì in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non è nato nel comune deve allegare il certificato di nascita.

La domanda è sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, può fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

ART. 10.

Chi è iscritto nelle liste elettorali di un comune può chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

Chi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco unendovi la dichiarazione del comune di residenza attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune.

Alle domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, né rilascia ricevuta con l'indicazione dei documenti allegati.

Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, il comune richiede il certificato del casellario giudiziale, a norma dell'articolo 7, entro il 20 novembre. Il casellario provvede al relativo rilascio entro il 10 dicembre.

Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, la professione e l'abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, può indicare altresì in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non è nato nel comune deve allegare il certificato di nascita.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

I cittadini emigrati all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reinscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione se ancora compresi nelle liste, anche quando siano stati cancellati dal registro della popolazione stabile.

La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste il richiedente risultava iscritto all'atto della partenza. Della ricezione della domanda e della decisione della Commissione elettorale mandamentale il comune dà notizia all'interessato per mezzo della predetta autorità.

Per gli emigrati che domandano la iscrizione o la reinscrizione nelle liste, il comune richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Della qualità di emigrato è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

ART. 12.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L'elezione non è valida se non interviene la metà del numero dei consiglieri.

La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.

A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno rac-

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

colto il maggior numero di voti, purché non inferiore ad otto.

Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalità di cui al precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a dodici.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

La Commissione è presieduta dal sindaco.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.

Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per l'anno precedente restano in carica sotto la presidenza del Commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo.

ART. 13.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 9 e non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, dei tre elenchi separati per la revisione delle liste, previsti dall'articolo seguente.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

ART. 14.

Nel primo elenco la Commissione comunale propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, quanto se abbiano presentato domanda a termini degli articoli 9, 10 e 11. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o d'ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione di coloro che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3 e 9 del-

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

*Identico.*

l'articolo 2 e di coloro che hanno rinunciato all'iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'articolo 10.

Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del diniego.

ART. 15.

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che viene sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni da essi addotte.

ART. 16.

Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesti da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo articolo 18.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

ART. 17.

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 14 per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste.

ART. 15.

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

*Identico.*

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

ART. 18.

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 16, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al sindaco che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale che ne rilascia ricevuta.

ART. 19.

In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario è istituita una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi e composta di quattro commissari, di cui uno nominato dal prefetto e tre dalla Deputazione provinciale. Il commissario di nomina prefettizia è scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B, in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta tra i consiglieri di prefettura.

I commissari, la cui nomina spetta alla Deputazione provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

ART. 18.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La parte interessata può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

ART. 19.

In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario è istituita una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi e composta di quattro commissari, di cui uno nominato dal prefetto e tre dalla Deputazione provinciale. Il Commissario di nomina prefettizia è scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B, in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta tra i funzionari di prefettura di grado non inferiore all'VIII.

*Identico.*

La Deputazione provinciale nomina, altresì, tre commissari supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Qualora, la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più provincie, i prefetti delle provincie interessate possono determinare, con propri decreti, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente i prefetti, quando la situazione dei luoghi lo consiglia, hanno facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

I provvedimenti di cui ai due comma precedenti son adottati d'intesa con i primi presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari, nominati dal presidente del tribunale, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

I componenti della Commissione e della Sottocommissione, ad eccezione dei rispettivi presidenti, durano in carica due anni e non possono essere confermati nel biennio successivo.

Ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali mandamentali è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato.

ART. 20.

La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari, nominati dal presidente del tribunale, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

*Identico.*

Il segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presente alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi adottate.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

ART. 21.

Spirato il termine di cui all'articolo 16, e non più tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1°) i tre elenchi di cui all'articolo 14 corredati di tutti i documenti relativi;

2°) i reclami presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3°) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'articolo 40.

ART. 22.

La Commissione elettorale mandamentale:

1°) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2°) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebita-

*Identico.*

*Identico.*

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni adottate anche dai dissenzienti.

*Identico.*

ART. 21.

Decorso il termine di cui all'articolo 16, e non più tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1°) *identico*;

2°) *identico*;

3°) *identico*.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 22.

*Identico.*



mente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3°) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

ART. 23.

Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

ART. 24.

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono

ART. 23.

*Identico.*

ART. 24.

*Identico.*

apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1°) della morte dell'elettore;

2°) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3°) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, nonché dalle sentenze di cui all'articolo 46, primo comma. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune del luogo dove è stata pronunciata la sentenza od emanato il provvedimento. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti domiciliata in detto comune, il sindaco trasmette la comunicazione della cancelleria giudiziaria al comune di residenza, da accertare a mezzo degli organi di pubblica sicurezza;

4°) del trasferimento della residenza. Gli elettori che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi a decorrere dalla data in cui le liste sono state rettificata in conseguenza della revisione annuale, ma, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui al n. 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le altre.

Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2 e 4 devono essere notificate agli interessati con le modalità di cui all'articolo 17, ultimo comma; avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

### TITOLO III

#### DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

##### ART. 25.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800 né inferiore a 100 iscritti.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

##### ART. 26.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonché alla compilazione della lista degli elettori per ogni nuova sezione e alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti.

### TITOLO III.

#### DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

##### ART. 25.

*Identico.*

##### ART. 26.

*Identico.*

ART. 27.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. È data tuttavia facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare, nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 30.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune e che non hanno presentato la dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 9, sono ripartiti nelle singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché il numero degli elettori richieda l'istituzione di apposite sezioni.

L'elettore che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune deve essere compreso nella lista degli elettori di quest'ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.

Se il trasferimento di abitazione è stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 31 ottobre, la variazione è fatta d'ufficio dalla Commissione.

Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.

ART. 28.

Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Gli elettori emigrati all'estero, di cui all'articolo 11, sono ripartiti nelle liste di sezione per ordine alfabetico ed iscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono compresi gli altri elettori.

ART. 29.

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

ART. 27.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. È data tuttavia facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare, nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 28.

*Identico.*

ART. 29.

*Identico.*

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi non oltre le ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

ART. 30.

Non più tardi del 31 dicembre il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni e il trasferimento di essi da una ad altra sezione, a presentarli entro il 15 gennaio alla Commissione elettorale mandamentale, anche per tramite dell'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo, il testo della deliberazione di cui all'articolo 26, con i documenti relativi e con un esemplare delle liste di sezione, deve rimanere depositato nella segreteria del comune perché ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elet-

*Identico.*

*Identico.*

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.

ART. 30.

*Identico.*

torale mandamentale il testo della deliberazione con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

Entro il 31 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione, e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 22 e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli elettori che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono immediatamente comunicate alla Commissione comunale che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco provvede, con le modalità di cui all'articolo 17, ultimo comma, a notificare agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, d'ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scrittura od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

#### TITOLO IV.

##### DEI RICORSI GIUDIZIARI

###### ART. 31.

Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sotto-commissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

#### TITOLO IV.

##### DEI RICORSI GIUDIZIARI

###### ART. 31.

*Identico.*

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'articolo 23, secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, all'elettore o agli elettori interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al penultimo comma dell'articolo 23 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi.

ART. 32.

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Qualora il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, la Corte di appello, con la medesima sentenza di rigetto, condanna il reclamante al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 1.000 a lire 5.000.

ART. 33.

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 31 e 32; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

ART. 34.

Il pubblico ministero comunica immediatamente le sentenze della Corte di appello al presidente della Commissione elettorale mandamentale nonché al sindaco, il quale ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente

ART. 32.

*Identico.*

ART. 33.

*Identico.*

ART. 34.

*Identico.*

*Identico.*

●ol ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa.

**ART. 35.**

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI VARIE**

*Identico.*

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via d'urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata e comunicata alle autorità di cui al primo comma.

**ART. 18.**

*Identico.*

**TITOLO V.**

**DISPOSIZIONI VARIE**

**ART. 36.**

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri elettori dalle liste del comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale fondamentale che, entro quindici giorni dalla recezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al comune.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apporarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione annuale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.



Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

ART. 36.

A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

ART. 37.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 38.

Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa, sotto la responsabilità del presidente.

Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

ART. 39.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.

ART. 40.

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti pre-

ART. 36-bis.

*Identico.*

ART. 37.

*Identico.*

ART. 38.

*Identico.*

ART. 39.

*Identico.*

ART. 40.

*Identico.*

scritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI PENALI

#### ART. 41.

Chiunque, essendovi tenuto per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

#### ART. 42.

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un elettore che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un elettore che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un elettore che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un elettore che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

#### ART. 43.

Chiunque forma una lista od un elenco di elettori in tutto od in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto od in parte, una lista od un elenco veri, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi degli elettori.

## TITOLO VI.

### DISPOSIZIONI PENALI

#### ART. 41.

*Identico.*

#### ART. 42.

*Identico.*

#### ART. 43.

Chiunque forma una lista o un elenco di elettori in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di elettori, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

*Identico.*

ART. 44.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più elettori, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

ART. 45.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

ART. 46.

Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2 non sono elettori, per il periodo di tempo stabilito nella relativa pronuncia, coloro i quali siano stati privati del diritto elettorale con provvedimento delle Commissioni di cui all'arti-

ART. 44.

*Identico.*

ART. 45.

*Identico.*

ART. 46.

*Identico.*

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2 non sono elettori, per cinque anni, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario o vicesegretario del partito fascista;

colo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, od all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 194; oppure ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32. Qualora il periodo di tempo non sia stato determinato nella pronuncia, la privazione del diritto elettorale avrà la durata:

1°) di cinque anni dalla data della pronuncia, per coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

- a) segretario o vicesegretario del partito fascista;
- b) membro del gran consiglio del fascismo;
- c) componente del direttorio nazionale o del Consiglio nazionale del partito fascista;
- d) segretario o vicesegretario federale, fiduciaria o vicefiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
- e) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
- f) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica nominati dal 6 gennaio 1935;
- g) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato, o membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;
- h) capo della provincia o questore nominato dal governo della pseudo repubblica sociale;
- i) ufficiale che abbia prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiale della guardia nazionale repubblicana o componente delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

2°) di tre anni, dalla data della pronuncia, per coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

- a) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
- b) ispettore o ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
- c) segretario politico o segretaria del fascio femminile di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo il censimento del 1936;
- d) consigliere nazionale;
- e) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali in-

b) membro del gran consiglio del fascismo;

c) componente del direttorio nazionale o del consiglio nazionale del partito fascista;

d) segretario politico federale del partito fascista;

e) le stesse cariche nel partito fascista repubblicano;

f) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica nominati dal 3 gennaio 1925;

g) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato o membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;

h) consigliere nazionale;

i) deputato e senatore che, dopo il 3 gennaio 1925, abbiano votato leggi fondamentali intese a mantenere in vita il regime fascista;

l) prefetto o questore nominati per titoli fascisti;

m) ufficiale generale o ufficiale superiore della milizia volontaria sicurezza nazionale.

tese a mantenere in vita il regime fascista; senatore dichiarato decaduto;

f) prefetto o questore nominati per titoli fascisti;

g) ufficiale generale od ufficiale superiore della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alla milizia ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L. alla Dicat e Da Cos, nonché alla milizia forestale, stradale e portuaria.

Le pronuncie relative alla privazione dei diritti elettorali sono comunicate, a cura delle Commissioni, ai comuni nelle cui liste sono iscritti gli interessati.

La Commissione elettorale comunale provvede alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.

Copia del verbale relativo alle operazioni predette è trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa.

La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 48.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro i quali:

a) siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

b) siano stati prosciolti con sentenza pronunciata da qualsiasi organo giurisdizionale;

c) siano stati prosciolti dalle Commissioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, successivamente alla loro esclusione o cancellazione dalle liste elettorali.

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Identico.*

ART. 48.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro i quali, pure avendo ricoperto talune delle cariche previste dall'articolo precedente, siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

ART. 49.

Se taluna delle pronuncie di cui all'articolo precedente sia stata emessa dopo la esclusione o cancellazione dalle liste elettorali, l'interessato ha diritto, sempreché sia in possesso degli altri requisiti per essere elettore nel comune, alla iscrizione o reinscrizione nelle liste, da effettuarsi dalla Commissione elettorale comunale in base alla esibizione della pronuncia, in qualunque tempo, ma non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Prima di procedere alla iscrizione o reinscrizione il comune richiede il certificato di cui all'articolo 7 al competente ufficio del casellario giudiziale, il quale provvede al rilascio entro venti giorni dalla richiesta.

Delle iscrizioni o reinscrizioni è redatto verbale ed è data immediata notizia al prefetto ed alla Commissione elettorale mandamentale, la quale apporta le conseguenti variazioni alle liste generali e sezionali depositate presso di essa.

Il segretario comunale inserisce nello schedario le schede dei nuovi elettori.

ART. 50.

Contro le cancellazioni dalle liste elettorali disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, è ammesso ricorso alla Commissione centrale di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto l'interessato ha diritto alla reinscrizione nelle liste elettorali da effettuarsi con la procedura indicata nell'articolo precedente.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore.

ART. 51.

I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti

ART. 49.

Se la sentenza di assoluzione di cui all'articolo precedente sia stata emessa dopo la esclusione o cancellazione dalle liste elettorali, l'interessato ha diritto, sempreché sia in possesso degli altri requisiti per essere elettore nel comune, alla iscrizione o reinscrizione nelle liste, da effettuarsi dalla Commissione elettorale comunale in base all'esibizione della sentenza, in qualunque tempo, ma non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 50.

*Identico.*

Se le cancellazioni od esclusioni dalle liste per motivi d'indegnità politica siano state disposte dal sindaco, indipendentemente da qualsiasi pronuncia, gli interessati possono ricorrere avverso il provvedimento di cancellazione od esclusione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l'interessato ha diritto alla reinscrizione nelle liste elettorali, da effettuarsi con la procedura indicata nell'articolo precedente.

ART. 51.

*Identico.*

nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.

## ART. 52.

Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all'articolo 24, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorché non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte.

Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale ed i loro nominativi devono essere ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione ed iscritti nei fogli susseguenti di cui al secondo comma dell'articolo 28, dopo gli elettori emigrati all'estero.

## ART. 53.

Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'articolo 12, le funzioni della Commissione di cui allo stesso articolo sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede alla costituzione della Commissione ai sensi dell'articolo 12.

Nei comuni retti da commissario prefettizio, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal predetto commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale.

## ART. 54.

Le spese per la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte dallo Stato.

## ART. 52.

*Identico.*

## ART. 53.

*Identico.*

## ART. 53-bis.

Per la prima revisione annuale delle liste, i termini stabiliti dalla presente legge sono anticipati di trenta giorni.

## ART. 54.

*Identico.*

Il Ministro per le finanze e per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'iscrizione degli stanziamenti occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 55.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 56.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 55.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore.

Sono altresì abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 56.

*Soppresso.*